



Ministero Pubblica Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO COMPRENSIVO "VIA R. FUCINI 265"
00137 ROMA – Via R. Fucini 265 - Tel./Fax 06821795-06824386
Municipio III (ex IV) - Distretto 12° C.F. 97198170587
RMIC821001 E-mail: RMIC821001@istruzione.it
Pec: RMIC821001@pec.istruzione.it

Alle famiglie degli alunni
scuola secondaria
p.c. Al personale docente
p.c. Al personale non docente
p.c. Al DSGA

Circolare n. 58

Oggetto: Indicazioni in merito ad Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione

L'anno scolastico 2017/2018 vede sostanziali novità nella valutazione degli alunni del primo ciclo, anche per quanto attiene lo svolgimento dell'Esame di Stato.

Il testo di legge che innova la materia è il dlgs 62/2017, che in parte modifica le norme contenute nel DPR 122/09, e il successivo DM 741/2017 sull'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo; la Nota MIUR 1865 del 10/10/2017 fornisce utili indicazioni operative.

Qui di seguito vengono riassunte tali novità, senza pretesa di esaustività, con l'invito, pertanto, ad una lettura completa dei testi normativi e regolamentari sopra indicati e allegati alla presente circolare.

1. L'ammissione all'Esame di Stato è disposta in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:
 - a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti e pubblicate nel PTOF;
 - b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4 commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998;
 - c) aver partecipato entro il mese di aprile alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, sulla base dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.
3. Fanno parte della commissione d'esame tutti i docenti delle classi terze cui è affidato l'insegnamento delle discipline indicate nel DPR n. 89/2009, art. 5 (commi 5 e 8), compresi eventuali docenti di sostegno e di strumento musicale, mentre non ne fanno parte i docenti che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta formativa.
4. Per ogni istituzione scolastica statale le funzioni di Presidente della commissione sono svolte dal Dirigente Scolastico preposto. In caso di sua assenza o di impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica le funzioni di Presidente della commissione sono svolte da un docente collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, appartenente al ruolo della scuola secondaria di primo grado.
5. Le prove scritte d'esame devono essere svolte in tre giorni diversi, anche non consecutivi; oltre alle prove scritte, è previsto un colloquio.
6. Esclusione dalle prove d'esame della prova INVALSI. Le prove scritte relative all'Esame di Stato, predisposte dalla commissione, sono pertanto tre:
 - 1) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;
 - 2) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche;
 - 3) prova scritta articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.
7. Alla prova scritta di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.
8. Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10
9. Solo per le alunne e gli alunni con disabilità che non si presentano agli esami, fatta salva l'assenza per gravi e documentati motivi in base ai quali è organizzata una sessione suppletiva, è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell'acquisizione di ulteriori crediti formativi, da valere anche per percorsi integrati di istruzione formazione. Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti nell'anno scolastico successivo alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l'obbligo di

- istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.
10. La partecipazione alle prove INVALSI è un requisito indispensabile per l'ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione; i livelli, in forma descrittiva, conseguiti da ogni alunna e alunno nelle prove di italiano e matematica sono allegati, a cura di INVALSI, alla certificazione delle competenze, unitamente alla certificazione delle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.
 11. Gli alunni con disabilità certificata sostengono le prove d'esame con ogni forma di ausilio professionale o tecnico previsto per l'attuazione del piano educativo individualizzato; la sottocommissione predispone, se necessario in relazione al Piano Educativo Individualizzato, prove differenziate che hanno valore equivalente a quelle ordinarie.
 12. Per gli alunni con DSA la commissione d'esame può riservare tempi più lunghi di quelli previsti, oltre che la possibilità di utilizzare apparecchiature e strumenti informatici, in relazione al Piano Didattico Personalizzato.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Tiziana Colarusso